



Regolamento dell'Università degli Studi di Milano in materia di segnalazioni di illeciti presentate da dipendenti e soggetti equiparati, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 (*whistleblowing*)

Art. 1

(Fondamento legislativo)

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", ivi introdotto dall'art. 1, comma 51, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e riformulato dall'art. 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179, nonché ai sensi delle Linee Guida approvate in materia dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione 9 giugno 2021, n. 469.

Art. 2

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina la presentazione e la gestione delle segnalazioni di illeciti, nell'interesse generale all'integrità, alla legalità e al buon andamento della Pubblica Amministrazione, da parte di dipendenti e soggetti equiparati che ne siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro.

Art. 3

(Finalità)

1. La finalità del presente regolamento è di favorire, nella comunità universitaria, una pratica dall'elevato valore civico, capace di far emergere, e perciò di prevenire e contrastare, illeciti suscettibili di arrecare pregiudizio al patrimonio e/o all'immagine e credibilità dell'Ateneo, senza che la segnalazione presentata nell'interesse generale all'integrità, alla legalità e al buon andamento della Pubblica Amministrazione esponga il suo autore a conseguenze sfavorevoli.

Art. 4

(Definizioni, ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, sistema legale di tutela e protezione dei segnalanti)

1. Ai fini del presente regolamento per "dipendenti" si intendono tutti i lavoratori dipendenti dell'Università (personale dirigenziale, personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, professori e ricercatori); per "soggetti equiparati" si intendono i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore dell'Università, in coerenza con l'art. 54-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e del par. 1.1 della Parte Prima delle Linee guida A.N.A.C. in materia. Gli uni e gli altri nel seguito saranno denominati "segnalanti".

2. Ai fini del presente regolamento per "illeciti" si intendono tutti gli atti e i fatti, commissivi o omissivi, tentati o perfezionati, di cattiva amministrazione, malfunzionamento, deviazione dall'imparziale cura dell'interesse pubblico, anche privi di rilievo penale, ivi comprese, a titolo esemplificativo, le violazioni di leggi dello Stato, dello Statuto, dei Regolamenti, delle circolari, del Codice etico, del Codice di comportamento, delle misure di prevenzione della corruzione definite nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

3. L'Università garantisce la piena ed effettiva osservanza del sistema legale di tutela e protezione dei segnalanti: in particolare assicura la riservatezza della loro identità ai sensi dei commi 3 e 9 dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001; sottrae la segnalazione all'accesso documentale di cui agli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi del comma 4 dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001; la sottrazione all'accesso non vale nel caso in cui la segnalazione sia stata trasmessa a soggetti diversi dall'RPCT; presidia e rispetta il divieto di misure discriminatorie o ritorsive nei confronti dei segnalanti, ai sensi del comma 1 dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001; considera la segnalazione come giusta causa di violazione del segreto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 179/2017.



Art. 5

(Segnalazioni)

1. La segnalazione ha il seguente contenuto:

- a) generalità del segnalante e ruolo ricoperto;
- b) circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto segnalato;
- c) descrizione il più possibile completa e dettagliata del fatto segnalato, da cui sia chiaramente desumibile un episodio di *maladministration* come definito nel precedente articolo 4, comma 2;
- d) generalità o altri elementi identificativi dei soggetti cui si attribuisce il fatto segnalato;
- e) generalità o altri elementi identificativi di eventuali altri soggetti informati sul fatto;
- f) ogni altra informazione utile al riscontro del fatto segnalato;
- g) eventuali documenti allegati.

2. La causa legale della segnalazione è l'oggettivo interesse generale all'integrità, legalità e buon andamento della Pubblica Amministrazione: l'eventuale interesse personale concorrente è motivo soggettivo irrilevante ai fini del presente regolamento.

Art. 6

(Modalità di presentazione delle segnalazioni)

1. La segnalazione è presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012 (RPCT) con una delle seguenti modalità:

- a) mediante piattaforma informatica con utilizzo di un protocollo di crittografia che garantisce la segregazione dell'identità del segnalante dal contenuto della segnalazione;
- b) mediante lettera, tramite posta ordinaria o interna, indirizzata all'RPCT dell'Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7, 20123 Milano, con apposizione sulla busta della dicitura "Riservata/personale".

2. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1 l'RPCT o altro soggetto dotato dei requisiti di imparzialità e indipendenza individuato con apposito atto organizzativo è "custode dell'identità" del segnalante. Nelle more dell'eventuale individuazione di "altro soggetto" il custode dell'identità è l'RPCT. Custode dell'identità è il soggetto che, dietro esplicita e motivata richiesta, consente all'RPCT di accedere all'identità del segnalante. L'identità del segnalante non è nota al custode.

Nella *homepage* del sito istituzionale è data notizia dell'adozione del sistema applicativo informatico per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Una pagina web nel portale dell'Ateneo riporta le indicazioni operative per la redazione e la presentazione della segnalazione.

3. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 la segnalazione presentata a un ufficio diverso è dallo stesso immediatamente trasmessa all'RPCT: della trasmissione è data comunicazione al segnalante.

4. È fatto divieto all'RPCT di rivelare l'identità del segnalante, ai sensi dell'art. 54-bis, commi 3 e 9, del d. lgs. n. 165/2001. Il divieto è riferito anche ai contenuti della segnalazione, inclusa l'eventuale documentazione allegata, che consentano di risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante.

5. Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia all'Autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile previsti dalla legge.

Art. 7

(Gestione delle segnalazioni)

1. L'RPCT svolge l'attività di preliminare verifica e analisi della segnalazione e, nei quindici giorni lavorativi dalla sua ricezione:

- a) in caso di manifesta infondatezza, archivia motivatamente la segnalazione, informandone il segnalante;
- b) in caso di non manifesta infondatezza, avvia l'istruttoria sulla segnalazione, che deve concludersi nei successivi sessanta giorni. Anche di ciò è data notizia al segnalante; può acquisire ulteriori dati, documenti e informazioni presso altri uffici e soggetti terzi, anche tramite audizioni, senza compromettere la riservatezza dell'identità del segnalante e, fin dove possibile, quella del segnalato;
- c) invita il segnalante a fornire elementi integrativi, tramite il canale informatico o di persona; entro i quindici giorni lavorativi successivi alla ricezione degli elementi integrativi l'RPCT archivia la segnalazione o avvia l'istruttoria, ai sensi rispettivamente delle lettere a) e b) del comma 1.

2. All'esito dell'istruttoria di cui alla lettera b) del comma 1 l'RPCT si rivolge agli organi interni (es. Rettore, Direttore generale, dirigente della struttura, organismo indipendente di valutazione, ufficio



procedimenti disciplinari) o alle istituzioni/enti esterni (es. A.N.AC., Dipartimento della Funzione pubblica, autorità giudiziaria ordinaria o contabile) secondo le rispettive competenze, senza compromettere la riservatezza dell'identità del segnalante, e/o propone al Consiglio di amministrazione le opportune modifiche del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) ai sensi dei commi 8 e 10, lett. a), dell'art. 1 della legge n. 190/2012. Di ciò è data comunicazione al segnalante. Nel caso in cui si renda necessario, l'RPCT trasmette la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, alle Autorità giudiziarie competenti, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001. Laddove detta identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, l'RPCT fornisce tale indicazione, previa notifica al segnalante.

3. Non compete all'RPCT il potere di accertare responsabilità individuali, né quello di sottoporre a controlli di legittimità o di merito atti e provvedimenti.

4. Qualora l'RPCT versi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ha l'obbligo di segnalarlo al Direttore generale e di astenersi dall'esame della segnalazione, che in tal caso compete allo stesso Direttore generale.

5. Nella relazione annuale di cui all'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 l'RPCT rende conto delle segnalazioni ricevute, archiviate e istruite, senza compromettere la riservatezza dell'identità dei segnalanti.

6. Non sono vietate segnalazioni anonime, né dirette a soggetti diversi dall'RPCT, né promananti da soggetti diversi da dipendenti ed equiparati, che esulano però dall'ambito applicativo dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 e del presente regolamento. Di esse, quando pervenute, il RPCT dà conto nella relazione annuale di cui all'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012.

Art. 8

(Gruppo di lavoro a supporto dell'RPCT)

1. Per la gestione delle segnalazioni l'RPCT è supportato da un gruppo di lavoro, istituito con apposito atto organizzativo che ne individua i componenti tra il personale dirigenziale e quello tecnico-amministrativo, con esclusione di quello addetto all'ufficio procedimenti disciplinari, assicurando competenze trasversali.

2. Qualora i componenti del gruppo di lavoro versino in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, hanno l'obbligo di segnalarlo all'RPCT e di astenersi dal supporto nell'esame della segnalazione.

3. È fatto divieto ai componenti del gruppo di lavoro di rivelare l'identità del segnalante, ai sensi dell'art. 54-bis, commi 3 e 9, del d. lgs. n. 165/2001: la violazione è fonte di responsabilità disciplinare.

4. Il divieto di cui al comma 3 e la connessa responsabilità valgono altresì per i preposti e addetti all'ufficio diverso cui sia stata presentata la segnalazione ai sensi del precedente articolo 6, comma 3, nonché per i preposti e addetti agli organi e uffici di cui ai commi 2 e 6 del precedente articolo 7.

Art. 9

(Disposizioni finali)

1. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico ed emanato con decreto del Rettore, è pubblicato sul sito dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

2. Il presente regolamento abroga quello emanato con decreto del Rettore del 20 maggio 2015, reg. al n. 0295303 il 21 maggio 2015.

3. Al presente regolamento saranno apportate le modifiche richieste dal recepimento della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.